

Traduzione¹

Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli

Conclusa a Ginevra il 30 settembre 1921

Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1925²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1926

(Stato 23 giugno 2016)

L'Africa del Sud, l'Albania, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Brasile, l'Impero britannico, il Canada, il Cile, la Colombia, Costarica, l'Estonia, la Grecia, l'Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Persia, il Portogallo, il Siam, la Svizzera e la Nuova Zelanda,

animati dal desiderio di assicurare in modo più completo la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, designata nel preambolo dell'Accordo del 18 maggio 1904³ e della Convenzione del 4 maggio 1910⁴ Sotto il nome di «Tratta delle bianche»; presa conoscenza delle raccomandazioni inserite nell'Atto finale della Conferenza internazionale che si riunì dal 30 giugno al 5 luglio 1921 a Ginevra, convocata dal Consiglio della Società delle Nazioni, e avendo risolto di concludere una Convenzione addizionale all'Accordo ed alla Convenzione menzionata sopra;

hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Alte Parti contraenti convengono, per quanto esse non siano ancora Parti dell'Accordo del 18 maggio 1904⁵ e della Convenzione del 4 maggio 1910⁶ di tra-

CS 12 36; FF 1924 III 1036 ediz. ted. 1059 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 42 193. L'approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell'entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. CS 3 283, art. 398 cpv. 2 lett. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0).

³ RS 0.311.31

⁴ RS 0.311.32

⁵ RS 0.311.31

⁶ RS 0.311.32

smettere, il più presto possibile e nella forma prevista dall'Accordo e dalla Convenzione menzionati sopra, le loro ratificazioni di detti Atti o le loro adesioni agli stessi.

Art. 2

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure che sono necessarie per scoprire e punire gli individui che si danno alla tratta dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, essendo questa infrazione intesa nel senso dell'articolo 1 della Convenzione del 4 maggio 1910⁷.

Art. 3

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie allo scopo di punire i tentativi di infrazioni e, nei limiti legali, gli atti preparatori delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910⁸.

Art. 4

Le Alte Parti contraenti convengono, qualora non esistessero fra esse Convenzioni di estradizione, di prendere tutte le misure che sono in loro potere per estradare gli individui imputati delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910⁹ o condannati per queste infrazioni.

Art. 5

Al paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 1910¹⁰, le parole «venti anni compiuti» saranno sostituite dalle parole «ventun anni compiuti».

Art. 6

Le Alte Parti contraenti convengono, pel caso che esse non avessero ancora preso delle misure legislative o amministrative per l'autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, di emanare dei regolamenti in questo senso per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro Stato.¹¹

Art. 7

Le Alte Parti contraenti convengono, per quanto riguarda i loro uffici di immigrazione e di emigrazione, di prendere le misure amministrative e legislative destinate a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Esse convengono, in particolare, di emanare i regolamenti necessari per la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano su navi che trasportano emigranti, non solo alla partenza ed all'arrivo, ma

⁷ RS **0.311.32**

⁸ RS **0.311.32**

⁹ RS **0.311.32**

¹⁰ RS **0.311.32**, in fine

¹¹ Vedi la LF del 6 ott. 1989 sul collocamento (RS **823.11**) e l'O del 16 gen. 1991 sul collocamento (RS **823.111**).

anche nel corso della navigazione e a prendere delle disposizioni per far affiggere, nelle stazioni e nei porti, avvisi che mettano in guardia le donne e i fanciulli contro i pericoli della tratta ed indichino i luoghi ove essi possono trovare alloggio, aiuto ed assistenza.

Art. 8

La presente Convenzione, di cui fanno egualmente stato il testo francese e quello inglese porterà la data d'oggi e potrà essere firmata fino al 31 marzo 1922.

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società ed agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli atti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato¹².

In conformità delle disposizioni dell'articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni¹³, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione non appena sia stato fatto il deposito della prima ratificazione.

Art. 10

I Membri della Società delle Nazioni che non hanno firmato la presente Convenzione avanti il 1° aprile 1922, potranno aderirvi.

Lo stesso vale per gli Stati che non sono Membri della Società ai quali il Consiglio della Società potrà decidere di comunicare ufficialmente la presente Convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Segretario generale della Società¹⁴ che ne avviserà gli Stati interessati indicando la data della notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti, alla data del deposito della sua ratificazione o del suo atto di adesione.

Art. 12

La presente Convenzione potrà essere denunciata da ogni Membro della Società o da ogni Stato con un termine di disdetta di dodici mesi. La denuncia dev'essere fatta

¹² Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

¹³ [RU 36 631]

¹⁴ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

con comunicazione scritta al Segretario generale della Società¹⁵. Questi comunicherà copia della denuncia a tutte le altre Parti contraenti indicando la data di ricevimento.

La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data della notificazione al Segretario generale e sarà valida solo per lo Stato che l'avrà notificata.

Art. 13

Il Segretario generale della Società¹⁶ terrà un elenco di tutte le Parti che avranno firmato, ratificato o denunciato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai membri della Società; esso sarà pubblicato più spesso che sia possibile secondo le istruzioni del Consiglio.

Art. 14

Ciascun Membro o Stato firmatario può dichiarare che la sua firma non vincola sia tutte, sia talune delle sue colonie, possedimenti d'oltre mare, protettorati o territori sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, e può, ulteriormente, aderire separatamente in nome di qualcuna delle sue colonie, dei suoi possedimenti d'oltre mare, protettorati o territori esenti con questa dichiarazione.

La denuncia potrà parimente farsi separatamente per ogni colonia, possedimento d'oltre mare, protettorato o territorio sottoposto alla sua sovranità o autorità; si applicheranno a questa denuncia le disposizioni dell'articolo 12.

Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentoventuno in un sol esemplare, che resta depositato negli archivi della Società delle Nazioni¹⁷.

(Seguono le firme)

¹⁵ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

¹⁶ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

¹⁷ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

Atto finale

La Conferenza internazionale sulla Tratta delle donne e dei fanciulli, convocata in conformità della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni del 22 febbraio 1921, s'è riunita il 30 giugno 1921 nella sede della Società a Ginevra .

La Conferenza è stata incaricata, con una risoluzione dell'Assemblea del 15 dicembre 1920, di sforzarsi di conseguire un'unità fra le vedute dei diversi governi che renda possibile un'azione comune.

Il Consiglio della Società ha designato, come Presidente della Conferenza, il sig. Michele Levie, Ministro di Stato. La Conferenza ha scelto, come Vicepresidente, la signorina Henni Forchhammer. Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha nominato Rachele Crowdy, come Segretaria generale della Conferenza, e il sig. Giorgio Kaeckenbeeck, come Consigliere giuridico. La Segretaria generale e il Consigliere giuridico sono stati aggiunti dalla Conferenza al Presidente e al Vicepresidente per costituire l'Ufficio.

Gli Stati enumerati nell'elenco seguente hanno preso parte alla Conferenza e, a questo scopo, hanno designato come loro delegati e periti:

(Seguono i nomi dei delegati e dei periti dei diversi Stati)

Dopo aver coordinate, in un rapporto allegato al presente Atto, le risposte ricevute dal Segretariato al questionario spedito il 16 febbraio 1921 ai singoli Stati, e prese le deliberazioni consegnate nei processi verbali delle sue sedute, la Conferenza ha adottato le risoluzioni e i voti seguenti:

I. La Conferenza:

considerando che una repressione efficace della tratta delle donne e dei fanciulli sarà agevolata dall'adozione, nel maggior numero possibile di Stati, di principi comuni e di provvedimenti analoghi;

considerando che sarebbe, in particolare, necessario a questo scopo, che le infrazioni fossero punibili da tutte le legislazioni;

considerando che l'Accordo del 18 maggio 1904¹⁸ e la Convenzione del 4 maggio 1910¹⁹ contengono i principi e i provvedimenti essenziali in questa materia e che una applicazione la più compiuta e generale possibile di questi Atti sarebbe tale da portare un serio rimedio alla situazione presente;

raccomanda al Consiglio della Società delle Nazioni:

d'invitare istantemente tutti i membri della Società e gli altri Stati che non hanno ancora ratificato l'Accordo del 18 maggio 1904 e la Convenzione del 4 maggio 1910, o che non vi hanno aderito, a dare la loro ratificazione o la loro adesione a questi Atti.

¹⁸ RS 0.311.31

¹⁹ RS 0.311.32

II. La Conferenza, animata dal proposito d'assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli, qualunque siano la loro razza ed il loro colore, esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni voglia invitare gli Stati contraenti degli Atti del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910, concernenti la tratta delle donne e dei fanciulli, come pure gli altri Stati che non vi hanno ancora aderito, a dare la loro adesione anche per le loro colonie e dipendenze.

III. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni inviti i governi ad adottare delle prescrizioni che permettano di punire i tentativi e, nei limiti legali, gli atti preparatori dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910.

IV. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a domandare agli Stati contraenti degli Atti del 1904 e del 1910, e a quelli che stanno per aderirvi, di portare ai 21 anni compiuti l'età indicata alla lettera B del Protocollo finale del 1910²⁰ e di prevedere che questa età sia considerata come un minimo, raccomandando agli Stati di elevarlo ancora.

V. La Conferenza, riferendosi all'articolo 5 della Convenzione del 4 maggio 1910, e desiderando di veder assicurata nel modo più completo la repressione delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 di essa Convenzione, esprime il voto che, nel caso in cui non esistessero convenzioni d'extradizione tra le parti contraenti, queste prendano tutte le misure che sono in loro potere per l'extradizione delle persone perseguite o condannate per le infrazioni di cui sopra.

VI. La Conferenza esprime il voto che tutti gli Stati adottino, nelle questioni d'emigrazione e d'immigrazione, dei provvedimenti amministrativi e legislativi intesi a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Essa richiama specialmente l'attenzione dei governi sulla necessità d'assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano soli, tanto al momento della partenza e dell'arrivo, quanto durante il viaggio.

VI^{bis}. La Conferenza richiama l'attenzione della Commissione internazionale dell'emigrazione sulla questione della tratta e sull'interesse di adottare delle disposizioni precise che potrebbero, eventualmente, essere inserite in un accordo internazionale.

VII. La Conferenza esprime il voto che le associazioni internazionali competenti siano invitate a concertarsi sui provvedimenti che esse devono prendere per assicurare il viaggio, fino al paese di destinazione, delle donne o delle giovinette espulse dalle autorità di un altro paese o che non sono state autorizzate a soggiornarvi.

VIII. Riferendosi all'articolo 2 dell'Accordo del 1904, la Conferenza esprime il voto che i governi intervengano presso le amministrazioni e le società di trasporto per assicurare l'affissione gratuita, nelle stazioni delle strade ferrate e nei porti, di annunci che richiamino l'attenzione delle donne e delle giovinette sui pericoli della tratta e che loro indichino dove possono trovare rifugio ed assistenza.

²⁰ RS 0.311.32, in fine

IX. La Conferenza esprime il voto che gli Stati che non hanno ancora preso dei provvedimenti legislativi od amministrativi concernenti l'autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, s'impegnino ad emanare dei regolamenti in questo senso, per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro paese.

X. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni, in applicazione dell'articolo 23 (c) del Patto²¹, incarichi il Segretariato generale della Società di mandare a tutti i Membri della Società e agli Stati contraenti dell'Accordo del 1904 e della Convenzione del 1910, che gli forniscano ogni anno un rapporto sui provvedimenti da essi presi o previsti nell'intento di reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. Questi rapporti saranno comunicati in *extenso* o in riassunto a tutti i Membri della Società e alle parti contraenti degli atti suddetti, perchè ciascun paese possa profittare dell'esperienza degli altri. Il Segretario generale potrà, a questo scopo, preparare un disegno di questionario da mandare ai governi.

La Conferenza esprime parimente il voto che le associazioni internazionali per la repressione della tratta siano invitate ad inviare al Segretariato generale un rapporto annuale sulla loro attività. Questi rapporti saranno comunicati nello stesso modo di quelli dei governi.²²

XI. La Conferenza esprime il voto che sia istituita una Commissione composta di cinque a sei rappresentanti degli Stati e di tre a cinque assessori, la quale deve fungere da organo consultivo presso la Società delle Nazioni, allo scopo di fornire dei pareri al Consiglio sul «controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli», come pure su tutte le questioni internazionali concernenti questa materia, che potessero essergli sottoposti per esame. Questa Commissione non avrebbe nessuna autorità né poteri diretti.

Spetterà al Consiglio della Società delle Nazioni di designare i membri.

Tuttavia, la Conferenza reputa opportuno esprimere le raccomandazioni seguenti:

che il Consiglio tenga conto, per quanto è possibile, degli interessi generali e delle rappresentanze geografiche nella designazione degli Stati rappresentati e che uno dei membri sia un rappresentante della Francia, paese che, in virtù degli Atti del 1904 e del 1910 ha assunto certe funzioni speciali e che, inoltre, fornirà al Segretariato generale tutta la documentazione che si è incaricato di raccogliere in virtù di questi Atti;

che gli assessori rappresentino:

1. l'Ufficio internazionale per la repressione della tratta;
2. un'organizzazione internazionale femminile;
3. le società internazionali seguenti, individualmente o collettivamente:
 - a) Associazione ebrea per la protezione delle giovinette,

²¹ [RU 36 631]

²² Questo cpv. mancava nella traduzione italiana pubblicata nella RU ed è stato qui introdotto per conformare il presente testo a quello originale.

- b) Associazione cattolica internazionale delle opere di protezione della giovinetta,
- c) Federazione delle Unioni nazionali delle Amiche della giovinetta.

Che la Commissione consultiva si riunisca secondo i bisogni su invito del Consiglio della Società delle Nazioni.

Che le spese di ciascun rappresentante siano a carico dello Stato o dell'Associazione che esso rappresenta.

Che la Commissione si tenga in istretto contatto, per mezzo degli assessori, con le organizzazioni nazionali ed internazionali, allo scopo di assicurare la unione e la cooperazione degli sforzi ufficiali o no fatti per reprimere la tratta.

XII. La Conferenza esprime il voto che i governi esaminino la questione della tratta dei fanciulli e provochino le ricerche necessarie per scoprire coloro che la praticano e deferirli ai tribunali repressivi.

Essa esprime pure il voto che i governi modifichino le disposizioni delle loro leggi civili sull'adozione, se queste disposizioni sono di natura tale da dar luogo ad abusi.

XIII. La Conferenza esprime il voto che le parole «tratta delle bianche» siano sostituite nei testi degli accordi internazionali con le parole «tratta delle donne e dei fanciulli».

XIV. Essendo stata richiamata l'attenzione della Conferenza sulle conseguenze che derivano, dal punto di vista della tratta, dalle deportazioni individuali o collettive delle donne e dei fanciulli, che rivestono un carattere politico o militare, la Conferenza ha il dovere di domandare alla Società delle Nazioni di accordare il suo intervento allo scopo di sopprimere tali pratiche contrarie alle leggi umanitarie.

XV. La Conferenza prega il Segretariato generale delle Società delle Nazioni di ringraziare, in suo nome, le diverse associazioni di cui le sono stati trasmessi i voti e di informarle che essi sono stati sottoposti all'esame di una Commissione speciale e che le questioni a cui si riferiscono sono state oggetto sia di deliberazioni, sia di decisioni della Conferenza.

La Conferenza decide che saranno stesi due esemplari originali dell'atto finale, firmati dai delegati. Uno di questi esemplari sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni²³ e l'altro sarà messo a disposizione del Consiglio.

La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetta il secondo esemplare originale al Governo francese, che conserva nei suoi archivi l'Accordo del 1904 e la Convenzione del 1910.

²³ Vedi la nota all'art. 9 cpv. 1 della Conv.

Delle copie certificate conformi saranno consegnate ai Membri della Società e agli Stati rappresentati alla Conferenza.

In fede di che, i delegati hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il cinque luglio millenovecentoventuno, in due esemplari originali.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 23 giugno 2016²⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	10 aprile	1935 A	10 aprile	1935
Albania	13 ottobre	1924	13 ottobre	1924
Algeria	31 ottobre	1963 A	31 ottobre	1963
Australia	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Isola di Norfolk	2 settembre	1936	2 settembre	1936
Austria	9 agosto	1922	9 agosto	1922
Bahamas	10 giugno	1976 S	10 luglio	1973
Belarus	21 maggio	1948 A	21 maggio	1948
Belgio	15 giugno	1922	15 giugno	1922
Brasile	18 agosto	1933	18 agosto	1933
Bulgaria	29 aprile	1925 A	29 aprile	1925
Canada	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Ceca, Repubblica	30 dicembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	15 gennaio	1929	15 gennaio	1929
Cina	24 febbraio	1926	24 febbraio	1926
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	13 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	16 maggio	1963 S	16 agosto	1960
Colombia	8 novembre	1934	8 novembre	1934
Cuba	7 maggio	1923	7 maggio	1923
Danimarca	23 aprile	1931 A	1° gennaio	1933
Egitto	13 aprile	1932 A	13 aprile	1932
Figi	12 giugno	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	30 settembre	1954 A	30 settembre	1954
Finlandia	16 agosto	1926 A	16 agosto	1926
Francia	1° marzo	1926 A	1° marzo	1926
Germania	8 luglio	1924	8 luglio	1924
Ghana	7 aprile	1958 S	5 marzo	1957
Giamaica	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Giappone	15 dicembre	1925	15 dicembre	1925
Grecia	9 aprile	1923	9 aprile	1923
India*	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Iran	28 marzo	1933	28 marzo	1933
Iraq*	15 maggio	1925 A	15 maggio	1925
Irlanda	18 maggio	1934 A	18 maggio	1934
Italia*	30 giugno	1924	30 giugno	1924

²⁴ RU 1972 1835, 1984 222, 2002 466, 2007 593, 2010 1523 e 2016 2369.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Libano	2 giugno	1930 A	2 giugno	1930
Libia	17 febbraio	1959 A	17 febbraio	1959
Lussemburgo	31 dicembre	1929 A	31 dicembre	1929
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 novembre	1991
Madagascar	18 febbraio	1963 A	18 febbraio	1963
Malawi	25 febbraio	1966 A	25 febbraio	1966
Malta	24 marzo	1967 S	21 settembre	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	10 maggio	1932 A	10 maggio	1932
Monaco	18 luglio	1931 A	18 luglio	1931
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar*	3 aprile	1939 S	1° aprile	1937
Nicaragua	12 dicembre	1935 A	12 dicembre	1935
Norvegia	16 agosto	1922	16 agosto	1922
Nuova Zelanda	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Paesi Bassi	19 settembre	1923	19 settembre	1923
Aruba	19 settembre	1923	19 settembre	1923
Curaçao	19 settembre	1923	19 settembre	1923
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	19 settembre	1923	19 settembre	1923
Sint Maarten	19 settembre	1923	19 settembre	1923
Pakistan	12 novembre	1947 S	15 agosto	1947
Polonia	8 ottobre	1924	8 ottobre	1924
Portogallo	1° dicembre	1923	1° dicembre	1923
Regno Unito	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Gibilterra	18 settembre	1922 A	18 settembre	1922
Isole Falkland	8 maggio	1924 A	8 maggio	1924
Romania	5 settembre	1923	5 settembre	1923
Russia	18 dicembre	1947 A	18 dicembre	1947
Serbia	2 maggio	1929 A	2 maggio	1929
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	7 giugno	1966 S	9 agosto	1965
Siria	2 giugno	1930 A	2 giugno	1930
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	12 maggio	1924 A	12 maggio	1924
Sudafrica	28 giugno	1922	28 giugno	1922
Sudan	1° giugno	1932 A	1° giugno	1932
Svezia	9 giugno	1925	9 giugno	1925
Svizzera	20 gennaio	1926	1° febbraio	1926
Thailandia*	13 luglio	1922	13 luglio	1922
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Turchia	15 aprile	1937 A	15 aprile	1937

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Ungheria	25 aprile	1925	25 aprile	1925
Uruguay	21 ottobre	1924 A	21 ottobre	1924
Zambia	26 marzo	1973 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

^a Dal 18 set. 1922 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b Dall'11 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Conve. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 30 dic. 1985, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Riserve e dichiarazioni

India

La Birmania si riserva interamente il diritto di sostituire l'età di sedici anni od altra maggiore età che potrà essere stabilita ulteriormente al limite d'età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 4 maggio 1910²⁵ e nell'articolo 5 della Convenzione del 1921.

Iraq

Il Governo dell'Iraq desidera riservarsi il diritto di stabilire un'età limite inferiore a quella specificata nell'articolo 5 della Convenzione.

Italia

Con la riserva che il limite d'età delle donne e dei fanciulli indigeni, menzionata nell'articolo 5, sia ridotto da 21 anni compiuti a 16 anni compiuti.

Myanmar

La stessa riserva dell'India.

Thailandia

La Thailandia formula la riserva sul limite d'età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 1910²⁶ e nell'articolo 5 della presente Convenzione in quanto s'applicano ai cittadini del Siam (Thailandia).

²⁵ RS 0.311.32, in fine

²⁶ RS 0.311.32, in fine